PROGRAMMA DELLA
FORMAZIONE PERMANENTE - ANNO 2021

Nota preliminare al programma 2021

Si rappresenta che, attesa la situazione di emergenza sanitaria derivata dalla pandemia da Covid-19, il Comitato direttivo della Scuola ha stabilito che tutti i corsi fino al 31 marzo 2021 si svolgeranno con le modalità della formazione a distanza.

A far tempo dal mese di aprile è prevista la ripresa della formazione in presenza.

Tuttavia, considerata l'impossibilità di prevedere l'evoluzione della situazione emergenziale, si rappresenta che i corsi programmati in presenza potranno essere convertiti a distanza oppure potranno essere adottate altre modalità idonee a permetterne lo svolgimento in sicurezza.

Qualora si verificasse quest'ultima situazione, la Scuola provvederà a comunicare tempestivamente le nuove modalità di accesso ai corsi che saranno altresì pubblicate sul sito.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E
CRITERI DI AMMISSIONE AI CORSI

I. - Le domande di ammissione ai corsi devono essere inoltrate alla Scuola per via telematica, accedendo al sito *www.scuolamagistratura.it*. e seguendo le relative istruzioni.

Ogni magistrato, ordinario od onorario, può indicare, nell'ordine di preferenza prescelto, fino ad un massimo di **quattro corsi** compresi nel presente programma, indifferentemente centrali o territoriali.

Va segnalato che, quanto alle richieste di partecipazione alle settimane di riconversione, saranno applicati i criteri specifici indicati in calce alla relativa scheda. Non potranno essere proposte domande con riferimento ai corsi di riconversione dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa, di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. 160 del 2006, per i quali la formazione è organizzata in base ad elenchi inviati alla Scuola dal CSM.

In caso di eventuali "**corsi replicati**", la platea dei partecipanti sarà formata utilizzando la graduatoria predisposta per le iniziative che risulteranno più richieste.

In caso di programmazione di corsi straordinari, gli interessati potranno accedere rispondendo a specifici interpelli, quale che sia il numero delle ammissioni richieste nella sede presente.

II. - Per quanto riguarda i **magistrati in tirocinio**, ancora privi di funzioni giudiziarie, è preclusa la richiesta di ammissione, poiché parteciperanno, nella maggior parte dei casi, durante il 2021, a corsi della **formazione iniziale.** Per altro, coloro i quali, per una qualunque ragione, risultassero non aver partecipato ai corsi appena indicati, potranno formulare domande di **ammissione straordinaria**, indicando via *mail*, dopo il conferimento delle funzioni, quattro corsi pertinenti alle funzioni medesime: saranno ammessi almeno ad uno di tali corsi, in base al numero dei posti risultati non assegnati o in sovrannumero, salva la distribuzione eventualmente imposta da una eccessiva concentrazione delle richieste.

III. - Con riferimento ai **corsi territoriali,** va ribadito che **non** potranno presentare domanda i **magistrati in servizio nel distretto** cui afferisce la Struttura decentrata che ha proposto il corso e che provvederà ad organizzarlo assieme al Comitato direttivo della

Scuola. Tali magistrati saranno invece selezionati per mezzo di un bando dedicato, su base distrettuale, pubblicato e gestito dalla Struttura territoriale.

IV. - Le domande di partecipazione ai corsi della formazione permanente per il 2021, da presentarsi per via telematica, dovranno essere perfezionate **entro e non oltre** le ore 24.00 del **10 dicembre 2020**. Dette domande saranno elaborate, al fine di pervenire ad un provvedimento generale di ammissione che sarà pubblicato entro il **22 dicembre 2020**.

Con quel provvedimento saranno anche rese note le istruzioni organizzative relative alla partecipazione ai corsi a distanza programmati nel primo trimestre. Per gli altri sarà applicata la delibera generale sulle procedure di ammissione, le cui disposizioni vengono comunicate agli interessati unitamente alla comunicazione concernente l'accoglimento della richiesta.

Nel caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili per ciascun corso saranno formate delle **liste di attesa**, secondo una graduatoria determinata dai criteri di seguito elencati, da attivarsi nel caso di rinuncia dei magistrati inizialmente ammessi al corso stesso.

V. - La presentazione delle singole iniziative di formazione contiene una descrizione analitica dei criteri di composizione della platea dei partecipanti. Le relative **posizioni funzionali** costituiranno fattore primario di selezione delle domande di ammissione, quando queste risulteranno in sovrannumero rispetto alle disponibilità.

Anche per questa ragione, l'accesso alla pagina telematica per la compilazione e la spedizione della richiesta di ammissione sarà subordinato all'**aggiornamento della pagina individuale** di ciascuno degli interessati, con indicazione dei dati che influiranno, per la generalità dei corsi, sulla composizione della platea dei partecipanti (ad esempio, l'appartenenza a determinate sezioni specializzate, ecc.). Tutti gli interessati sono pregati di porre la massima attenzione nel fornire le indicazioni richieste. La Scuola si riserva comunque di effettuare controlli. Le ammissioni deliberate sul presupposto di circostanze erroneamente attestate saranno revocate in qualunque momento.

Si richiama l'attenzione dei **magistrati onorari** alle indicazioni relative alla composizione della platea, presenti in calce alle schede di ogni singolo corso.

Nel caso di **insufficienza delle domande** relative ad una determinata **quota funzionale** stabilita a fini di composizione della platea dei partecipanti, saranno disposte ammissioni, per il numero dei posti non coperti, in aumento sulle quote ulteriori, in misura proporzionale per ciascuna tra esse.

VI. - Al criterio della posizione funzionale dei richiedenti se ne affiancheranno altri, ormai tradizionali.

L'equilibrata distribuzione tra magistrati provenienti da **distretti diversi** è affidata ad un verificato rapporto di tendenziale proporzione tra flusso delle domande e numero dei magistrati operanti nelle varie zone del Paese (eliminati dunque i correttivi matematici che in passato avevano ostacolato il completo sfruttamento dei posti disponibili per i singoli corsi e l'equa distribuzione degli accessi). Il confronto tra prassi diverse costituisce tuttora, quindi, un profilo fondante dell'esperienza formativa.

Sarà data precedenza ai magistrati ordinari con **anzianità di servizio pari od inferiore ai quattro anni,** per i quali è obbligatoria la partecipazione ad almeno un corso l'anno. Per coloro i quali, in esito alla procedura automatizzata, risultassero non ammessi ad alcun corso, sarà in seguito operata, a domanda, un'ammissione in sovrannumero, secondo quanto stabilito nella delibera sulle ammissioni straordinarie del 5 aprile 2016 (e successive modifiche).

Ulteriore fattore di precedenza sarà dato dalla **mancata ammissione** del richiedente a corsi del **2020**, sempre che fosse stata presentata la relativa domanda. Lo stesso criterio sarà applicato in favore di coloro che, pure ammessi ad un corso, non abbiano potuto prendervi parte, se l'assenza sia stata segnalata tempestivamente e giustificata in base a motivi di servizio o di gravi ragioni familiari o personali oppure se il corso sia stato definitivamente cancellato.

Di contro, i magistrati che abbiano omesso di partecipare durante il 2020 ad un corso cui pure fossero stati ammessi saranno postergati rispetto a tutti gli altri, qualora non abbiano indicato e documentato giustificati motivi per l'assenza (e salve le iniziative di recupero della spesa eventualmente sostenuta dalla Scuola).

Poiché taluni dei corsi programmati ripropongono temi già trattati nel 2020, al fine di assicurare l'accesso del maggior numero possibile di magistrati ad iniziative di particolare interesse, sono state stabilite "**incompatibilità" nelle ammissioni**. Non si tratta di una vera e propria preclusione, ma di un fattore di postergazione dell'eventuale richiedente rispetto a tutti coloro che, avendo presentato analoga domanda, non abbiano preso parte alla precedente iniziativa sullo stesso tema. Le "incompatibilità" in questione sono segnalate, di seguito, nella presentazione di ciascun corso.

VII. - Per i corsi **territoriali di rilevanza nazionale** l'ammissione dovrà essere richiesta, a seguito del presente interpello generale, solo dai magistrati che operano in distretti diversi da quello o da quelli delle Strutture decentrate che organizzano i corsi medesimi.

Di contro, i magistrati che operano nei distretti interessati potranno presentare richiesta di ammissione a seguito di specifico interpello delle Strutture organizzatrici.

Nell'uno e nell'altro caso, la partecipazione ai corsi territoriali equivale ad ogni fine alla partecipazione ad un corso centrale gestito in via esclusiva dalla Scuola.

VIII. - Si ricorda, infine, ai magistrati che la Scuola, a domanda, effettua **ammissioni straordinarie**, in casi circoscritti e previamente regolati, secondo la disciplina dettata dalla già citata delibera del 2016. Va ribadito, peraltro, che il complesso meccanismo delle ammissioni ordinarie e delle liste di attesa mira a garantire parità di trattamento per gli aspiranti, efficienza nell'uso delle risorse pubbliche, adempimento in ampia scala degli obblighi di formazione posti dall'art. 25 del d.lgs. n. 26 del 2006 a carico di tutti i magistrati in servizio. L'ammissione straordinaria è dunque un evento eccezionale, quasi sempre fondato sull'assunzione diretta delle spese da parte del richiedente, e non funge da canale privilegiato di accesso a determinati eventi formativi.

Attesa la particolarità della situazione verificatasi nell'anno trascorso, la Scuola si riserva di valutare eventuali circostanze particolari che venissero rappresentate.

IX. – L'individuazione dei magistrati ammessi sarà effettuata in base ai criteri sopra indicati, elaborati tramite un algoritmo formato e applicato dalla società incaricata della gestione del sito della Scuola.